

**D.Lgs. 18/01/2021, n. 8****Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2021, n. 30.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158*Art. 2. *Modifiche all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158*Art. 3. *Entrata in vigore***D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8 <sup>(1)</sup>.****Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2021, n. 30.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87, quinto comma, della Costituzione*;Visto il *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito in legge costituzionale dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», e, in particolare, l'*articolo 14*, lettera g), e *17*, lettere h) ed i);Visto il *decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158*, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli», e, in particolare, l'*articolo 7*;Visto il *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*»;Visto il *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e, in particolare, l'*articolo 14*;

Visto il *decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, e, in particolare, l'*articolo 1*;

Vista la *legge 24 dicembre 2012, n. 234*, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'*articolo 32*;

Vista la *legge 24 dicembre 2012, n. 243*, recante: «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'*articolo 81, sesto comma, della Costituzione*» e, in particolare, l'*articolo 9*;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'*articolo 43* dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione dell'11 gennaio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

**Art. 1. Modifiche all'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158***  
**In vigore dal 6 febbraio 2021**

1. All'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158*, le parole «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «saranno ripianate in dieci esercizi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.».

---

**Art. 2. Modifiche all'*articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158***  
**In vigore dal 6 febbraio 2021**

1. All'*articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è ridotto a tre anni», sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19» e le parole «qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora, entro il 31 gennaio 2021,»;

b) al secondo periodo, le parole «già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021».

---

**Art. 3. Entrata in vigore**  
**In vigore dal 6 febbraio 2021**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati